

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2016, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

(GU n.9 del 4-3-2017)

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993,
n. 4 e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 53 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno due anni di servizio effettivo in qualita' di segretario comunale. A tal fine sono interamente valutabili i servizi prestati in qualita' di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di terza e quarta classe.»;

b) nel comma 1 dell'art. 59 le parole: «in esito a concorso pubblico» sono sostituite dalle parole: «in via definitiva»;

c) nel comma 2 dell'art. 59 le parole: «in esito a concorso pubblico» sono sostituite dalle parole: «in via definitiva»;

d) alla fine del comma 2 dell'art. 59 sono aggiunti i seguenti periodi: «La convenzione prevede la ripartizione tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo e' inquadrato come dirigente, e i vicesegretari a esaurimento delle funzioni segretarili nei comuni associati. Salvo che la legge provinciale sui limiti delle assunzioni non rechi una diversa disciplina, in caso di vacanza del posto di segretario comunale in comuni di classe prima o seconda coinvolti nella gestione associata, alla copertura dello stesso posto si provvede con la mobilita' o concorso pubblico, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge provinciale.».

Art. 2

Proroga della validita' delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento

1. In considerazione delle limitazioni alle assunzioni disposte dalla legge provinciale di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 e successive modificazioni, nei comuni della provincia di Trento l'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge o scadute nel corso dell'anno 2016 e' prorogata al 31 dicembre 2018.

Art. 3

Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali
in favore del personale e degli amministratori comunali

1. La nuova disciplina recata dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 si applica ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 31 del 2015.

Art. 4

Testo unico

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, e' tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5 marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10, 16 luglio 2004, n. 1, 22 dicembre 2004, n. 7, 20 marzo 2007, n. 2, 4 dicembre 2007, n. 4, 15 luglio 2009, n. 5, 9 dicembre 2014, n. 11, 15 dicembre 2015, n. 27 e 15 dicembre 2015, n. 31.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 28 settembre 2016

Il Presidente della Regione: Kompatscher